

Allegato "A" al rep. N.

STATUTO

"FONDAZIONE GARBI ENTE DEL TERZO SETTORE"

ARTICOLO 1. Denominazione

1.1 È costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE GARBI ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE GARBI ETS"

1.2 La Fondazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 e s.m.i..

1.3 Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "FONDAZIONE GARBI ENTE DEL TERZO SETTORE".

ARTICOLO 2. Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Alessandria.

2.2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.3. La Fondazione svolge la propria attività senza limiti geografici, nel rispetto delle norme applicabili nei Paesi in cui la medesima attività sarà svolta.

ARTICOLO 3. Durata

3.1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.

ARTICOLO 4. Natura e disciplina

4.1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto, redatto in conformità anche alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (c.d. "Codice del Terzo Settore").

4.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5. Scopo, oggetto ed attività

5.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità atte a garantire i diritti umani, alti standards lavorativi, la tutela dell'ambiente e la promozione del patrimonio artistico. Il tutto mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale in conformità alle previsioni di cui alle lettere sottoindicate dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

La Fondazione si pone pertanto, i seguenti obiettivi:

1. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

2. Istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti con particolare attenzione all'educazione finanziaria.

3. Parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.

4. Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

5. Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

6. Imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

7. Ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni.

8. Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

9. Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

10. Pace e giustizia: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso

alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

11. Arte: promuovere tutte le forme d'arte espressione dell'intelletto umano che possono essere testimonianze ed insegnamento alle generazioni future.

La Fondazione per perseguire il suo scopo, sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, svolge le seguenti attività:

- promozione di un nuovo protagonismo delle imprese, delle loro organizzazioni e associazioni, nei processi di sviluppo orientati alla sostenibilità, diffondendo i migliori risultati, le buone pratiche e le migliori tecnologie disponibili; sostenendo l'integrazione fra aspetti economici e ambientali, l'innovazione e il miglioramento continuo, con particolare riferimento al risparmio, all'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, alla elevata qualità ecologica dei processi produttivi e dei consumi, dei servizi e delle abitazioni, alla prevenzione, al riciclo e al recupero dei rifiuti, alle produzioni agroalimentari e alla mobilità;
- promozione di una migliore efficacia ed efficienza e di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione a quelle locali e regionali; monitoraggio delle fasi di proposta, definizione e approvazione delle nuove normative di interesse; iniziative di analisi e sostegno per elaborare normative europee, nazionali e regionali, più semplici, di più rapida applicazione, più orientate e più favorevoli a uno sviluppo sostenibile; informazione e diffusione delle opportunità offerte dalle normative vigenti;
- ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, con impiego del web e dei media, pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici, corsi e seminari;
- analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle del conto terzi.
- organizzazione o partecipazione a momenti formativi, a manifestazioni, a mostre o ad altri momenti di interazione collettiva volti a far acquisire una maggiore consapevolezza degli scopi della fondazione
- formazione sugli argomenti della sostenibilità con attenzione rivolta ai giovani attraverso rilascio di borse di studio.

5.2. La Fondazione riconosce soggetti pubblici o privati e altre fondazioni come interlocutori privilegiati capaci d'innovazione e di impatto sociale positivo. La Fondazione,

nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6. Mezzi per lo svolgimento delle attività

6.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

1. amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
2. promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
3. ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
4. partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
5. stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
6. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, ivi inclusa la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
7. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 7. Fondo patrimoniale

7.1. La Fondazione è dotata di un patrimonio iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila/00) messo a disposizione dai Fondatori in sede di atto costitutivo. Il patrimonio della Fondazione può altresì essere composto:

- a. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b. dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c. dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio, fermo restando che gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione.

7.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità e non può esercitare alcuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ai Partecipanti, ai lavoratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 8. Fondo di gestione

8.1. Il Fondo di gestione che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, comprese le attività diverse, secondarie della Fondazione è costituito:

- a. dalla dotazione finanziaria messa a disposizione dai Fondatori, in base alle necessità progettuali della Fondazione;
- b. da contributi liberali da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, incluse le disposizioni testamentarie;
- c. da contributi di enti ed organismi nazionali ed internazionali attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;
- d. da iniziative di raccolta fondi;
- e. da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dal Fondatore;
- f. dalle rendite e dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- g. da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dagli amministratori al fondo di gestione;
- h. da rendite di beni immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

8.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il Fondo di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione e per la realizzazione delle attività statutarie.

8.3. La Fondazione allo scopo di preservare ed accrescere le proprie dotazioni patrimoniali utilizzerà non più dell'80% del fondo di gestione per il perseguimento delle finalità della Fondazione e per la realizzazione delle attività statutarie, lasciando almeno il 20% (venti per cento) di avanzo di gestione ad accrescimento del Fondo Patrimoniale.

ARTICOLO 9. Esercizio finanziario

9.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno verrà predisposto il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo settore) è facoltà della Fondazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso la Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. La Fondazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Tutti gli avanzi di gestione e/o utili debbono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione.

La Fondazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa. In nessun caso né direttamente né indirettamente gli utili o avanzi di gestione possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei fondatori o degli amministratori o di coloro che svolgano attività per la Fondazione.

ARTICOLO 10. Membri della Fondazione

10.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatori;
- b. Partecipanti.

10.2. I Fondatori sono i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

10.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a

quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

10.4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di amministrazione. Il Partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

10.5. In caso di mancato versamento della quota annuale di cui al comma 3, decorsi sei mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Partecipante.

10.6. Le istanze per divenire Partecipanti sono presentate al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

10.7. I Partecipanti possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. Restano in ogni caso fermi gli obblighi dei Partecipanti con specifico riguardo all'adempimento delle obbligazioni dagli stessi assunte alla data di efficacia del recesso, salvo esplicito esonero in tal senso da parte del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11. Organi della Fondazione

11.1. Sono organi della Fondazione:

- " il Presidente;
- " Il Consiglio di amministrazione;
- " l'Organo di Controllo;
- " il Revisore legale, salvo che l'Organo di Controllo non sia incaricato anche della revisione legale.

ARTICOLO 12. Presidente della Fondazione

12.1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

12.2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che l'ha eletto. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

12.3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne, ed in particolare:

- a. cura l'osservanza dello Statuto;
- b. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione provvedendo all'amministrazione ordinaria del patrimonio;
- c. provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- d. convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare;
- e. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione che dovrà ratificare il suo operato nella prima riunione utile.

12.4. In caso di morte, assenza o impedimento del Presidente in carica, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di amministrazione.

12.5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

12.6. I Fondatori, di comune accordo, possono attribuire al Presidente un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, tendenzialmente non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 13. Consiglio di amministrazione

13.1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello Statuto, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

13.2. Il Consiglio di amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a. eleggere, nel suo seno, il Presidente;
- b. approvare l'eventuale organigramma;
- c. approvare entro il mese di marzo il bilancio consuntivo;
- d. deliberare sull'ammissione o sull'esclusione di nuovi Partecipanti;
- e. decidere in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
- f. curare l'osservanza dello Statuto e deliberare in merito alle eventuali modifiche, qualora si renda necessario;
- g. nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- h. deliberare di avvalersi dell'opera di responsabili di progetto che collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, provvedendo alla loro nomina, a

stabilirne la durata in carica e a fissarne l'eventuale compenso;

i. deliberare lo scioglimento della Fondazione;

j. assumere ogni decisione relativa all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

13.3. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri designati dai Fondatori, anche fra soggetti esterni alla Fondazione e precisamente da un minimo di 3 (tre) componenti a un massimo di 5 (cinque). Ogni Fondatore avrà comunque diritto a nominare un amministratore individualmente, mentre gli altri saranno tutti nominati congiuntamente dai Fondatori. Gli amministratori della Fondazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e ricopriranno tale carica con mandato di durata triennale, rinnovabile senza limiti. In caso di decadenza, morte o dimissioni, i Fondatori provvederanno alla designazione di un nuovo rappresentante, per il periodo di mandato residuo.

13.4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

13.5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rinnovabili. Nel caso in cui due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione cessino contestualmente dall'incarico, decade l'intero Consiglio di amministrazione e si provvede alla sua rinnovazione.

13.6. I Fondatori, di comune accordo, possono attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Detti compensi dovranno tendenzialmente non superare quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, e salvo comunque i limiti di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 117/2017.

13.7. Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario ovvero ne sia richiesto per iscritto da tre dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede della Fondazione o anche altrove.

Il Consiglio di amministrazione così convocato, delibera validamente se intervengono almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario che, per ciascuna adunanza, sarà designato dal Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione, di partecipare ai lavori, di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il consigliere che senza giustificati motivi non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decadrà dalla nomina.

ARTICOLO 14. Organo di controllo

14.1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

14.2. L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore; attesta che il bilancio sociale (ove ne ricorrano i presupposti) sia conforme alle linee guida ministeriali.

14.3. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un sindaco unico, che restano in carica per tre esercizi dalla nomina. I relativi membri sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali e devono possedere i requisiti che il codice civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società per azioni.

14.4. L'Organo di controllo è designato per la prima volta nell'atto costitutivo e resta in carica per tre esercizi, con mandato rinnovabile senza limiti. Nel caso di morte o dimissioni del primo Organo di controllo e a seguito della scadenza del mandato, l'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

14.5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

ARTICOLO 15. Modifiche statutarie

15.1. Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione in apposita seduta con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16. Scioglimento

16.1. In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17 Libri della Fondazione

17.1. La Fondazione deve tenere:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi;

ARTICOLO 18. Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.